

Quesito 1

"In considerazione della durata prevista dalla concessione oggetto dell'appalto, stabilita in 30 anni e l'eventuale impossibilità delle compagnie di assicurazioni al rilascio della cauzione definitiva per una così lunga durata, si richiede se possibile procedere alla presentazione della cauzione provvisoria per l'importo previsto dal bando contenente la seguente condizione:

"si precisa che in caso di aggiudicazione la Società (Compagnia di assicurazioni) si impegna sin d'ora al rilascio della cauzione definitiva limitatamente alla buona esecuzione delle opere/lavori di adeguamento e ammodernamento impianti, con espressa esclusione degli obblighi relativi al contratto di concessione". Pertanto l'eventuale cauzione definitiva sarà svincolata secondo quanto previsto dall'articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016".

Risposta 1

La garanzia definitiva richiesta deve coprire l'intero oggetto della concessione, quindi non solo la realizzazione dell'impianto, ma anche la sua gestione, in modo che sia assicurato l'interesse pubblico a che l'impianto rimanga in esercizio per tutto il trentennio della concessione.

Verificata l'attuale difficoltà del mercato assicurativo a rilasciare fidejussioni a copertura sia dell'esecuzione dei lavori, sia della successiva gestione dell'impianto, si ritiene accettabile nella fideiussione relativa alla garanzia provvisoria l'impegno da parte del garante a rilasciare garanzia definitiva limitata alla sola esecuzione dei lavori.

In tal caso sarà inserito nel contratto di concessione l'impegno da parte del concessionario a fornire ulteriore garanzia definitiva per l'attività di gestione dell'impianto.

Tale garanzia dovrà essere fornita prima dell'avvio dell'esercizio, costituirà presupposto indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 30 della LR n. 21/2008 e la sua mancanza, comporterà la revoca della concessione.

Per quanto attiene alla durata della fideiussione, essendo plausibile che l'assicuratore non possa concedere una fideiussione trentennale, è ammessa la possibilità di una garanzia limitata nel tempo (a titolo esemplificativo 3 o 5 anni), ma con l'obbligo di rinnovo senza soluzione di continuità per tutti i trent'anni, pena la revoca della concessione.

La garanzia potrà essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito (cfr. art. 103, comma 5).